

Ministero del Turismo

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 1 Componente C3

Investimento 4.1 "Hub del turismo digitale"

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016

CUP J51B21002940006

TRA

Il Segretariato Generale del Ministero del Turismo (di seguito "Segretariato Generale" o "Soggetto attuatore") (C.F.96480590585), con sede in Roma, Via di Villa Ada, n. 55, CAP 00199, rappresentato dalla Dott.ssa Barbara Casagrande in qualità di Segretario Generale,

E

l'Unione Italiana delle Camere di Commercio - Unioncamere (di seguito "Unioncamere" o "Soggetto realizzatore") (C.F. 01484460587), con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n.21 Cap 00144, rappresentata dal Dott. Giuseppe Tripoli, in qualità di Segretario Generale di Unioncamere,

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

VISTO

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", Componente 3 "Turismo e cultura 4.0", Investimento 4.1" del PNRR che prevede la creazione del Hub del turismo Digitale;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n.1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Ministero del Turismo

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrative contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascuna attività oggetto del presente Accordo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, adottato ai sensi del predetto comma 1044 al fine di definire le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascuna attività oggetto del presente Accordo finanziato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

Ministero del Turismo

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e di riduzione dei divari di cittadinanza;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante «Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;
- il comma 1, dell'art.1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che definisce le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura "enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali";
- il comma 2, dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con cui è stabilito che "le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: "Unioncamere", nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano";
- la lettera d) bis, del comma 2, dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che affida alle camere di commercio la "valorizzazione del patrimonio culturale nonché' sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti;"
- il comma 1, dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che definisce Unioncamere "ente con personalità giuridica di diritto pubblico che cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali e società in house, nonché mediante la

Ministero del Turismo

partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.”;

- il comma 3, dell’art.7 della legge 29 dicembre 1993, n.580 che prevede che “Al fine del coordinamento delle iniziative, l’Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli.
- la deliberazione della Sezione controllo Enti n. 78/2011 dell’8 novembre 2011, con cui la Corte dei conti si è espressa in linea con quanto indicato dallo Statuto di Unioncamere, laddove ha affermato che “L’Unioncamere ha personalità giuridica di diritto pubblico, come espressamente prevede l’art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo novellato dall’art. 7 del D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Tale nuova formulazione della natura pubblicistica dell’Unioncamere ha, però, una valenza meramente dichiarativa, non essendosi mai dubitato della sua natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, senza fini di lucro, vigilato dal MISE e soggetto a controllo esterno della Corte dei Conti, come espressamente previsto dal decreto-legge n. 8 del 1993, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 68 e, su tale base, dall’art. 13 comma 2 dello Statuto dell’Unione” e che tale orientamento, è stato ribadito dal Consiglio di Stato – Sezione Seconda, nel Parere reso il 17 settembre 2015, prot. n. 2614/2015 (Affare legale 1110/2015);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l’art. 15 della stessa che disciplina gli Accordi fra pubbliche amministrazioni, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 21 luglio 2021, n.108, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” ed in particolare l’art. 10 che disciplina le misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, secondo la quale *“la valutazione della congruità economica dell’offerta ha riguardo all’oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali”*;

Ministero del Turismo

- l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;
- la delibera n. 567 del 31 maggio 2017, con cui l'ANAC afferma che "(...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico" e che "La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 15, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune». Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti in data 3 aprile 2023, al n. 352, con il quale la dott.ssa Barbara Casagrande è stata nominata Segretario Generale del Ministero del turismo;
- la deliberazione n. 11 dell'Assemblea del 29 ottobre 2019 con cui il dott. Giuseppe Tripoli è rinnovato nell'incarico di Segretario Generale di Unioncamere conferito con deliberazione n. 16/2015;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati», che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia»;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e s.m.i.;
- la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR» e i rispettivi allegati;
- la Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto legge n.80 del 2021 – Indicazioni attuative»;
- la Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche

Ministero del Turismo

per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

- la Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR» che riporta gli elementi essenziali per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell’art. 8 punto 3 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
- la Circolare MEF-RGS del 21 giugno 2022 n. 27 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;
- la Circolare MEF-RGS del 4 luglio 2022 n. 28 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR”;
- la Circolare MEF-RGS del 26 luglio 2022 n. 29 “Modalità di erogazione delle risorse PNRR e principali modalità di contabilizzazione da parte degli enti territoriali soggetti attuatori”;
- la Circolare MEF-RGS del 11 agosto n. 30 “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- la Circolare MEF-RGS del 17 ottobre 2022 n. 34 “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- la Circolare MEF-RGS del 2 gennaio 2023, n.1 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
- la Circolare MEF-RGS del 13 marzo 2023, n. 10 “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
- la Circolare MEF-RGS del 22 marzo 2023, n. 11 “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;
- la Circolare MEF-RGS del 14 aprile 2023, n. 16 “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT.”
- la Circolare MEF-RGS del 27 aprile 2023, n. 19 “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU.”

CONSIDERATO CHE

- le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il fine perseguito è un interesse di natura pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, dall'Accordo tra le parti discende una reale suddivisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e, pertanto, entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;
- il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), all'art. 5, comma 6, con disposizione ricognitiva di un quadro normativo e giurisprudenziale già pienamente consolidato (cfr. Cons. Stato, III, n. 4631/2017, che cita le sentenze della CGUE nelle cause C- 159/11, C-564/11, C- 386/11 e C- 352/12), prevede l'esclusione dall'applicazione della disciplina dei contratti pubblici degli accordi che stabiliscono o realizzano una cooperazione, tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- il Ministero del Turismo ricopre, tra le altre funzioni, il ruolo di Soggetto Titolare ed il Segretariato Generale dello stesso Ministero è stato individuato quale Soggetto attuatore dell'Investimento Hub del turismo digitale M1C3-I.4.1 (di seguito TDH) del PNRR;
- al Segretario Generale del Ministero del turismo è stato attribuito l'obiettivo riguardante l'attuazione del PNRR e le relative Misure, prot. n. 0003428/21 del 15/12/2021;
- il comma 2, dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con cui è stabilito che "le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: "Unioncamere", nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano";
- la lettera d) bis, del comma 2, dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che affida alle camere di commercio la "valorizzazione del patrimonio culturale nonché' sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti;"
- il comma 1, dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che definisce Unioncamere "ente con personalità giuridica di diritto pubblico che cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali e società in house, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico

Ministero del Turismo

- in materia di società a partecipazione pubblica, a società, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.”;
- il comma 3, dell’art.7 della legge 29 dicembre 1993, n.580 che prevede che “Al fine del coordinamento delle iniziative, l’Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli.
 - il sistema camerale, ai sensi dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., è titolare del Registro Imprese e dei connessi servizi, che garantiscono attività di pubblicità legale a tutte le attività economiche svolte in forma di impresa e l’estrazione dei relativi dati certificati;
 - il sistema camerale si basa sulla capillarità territoriale delle Camere di commercio in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell’industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni ed in particolare del turismo;
 - la ripartizione dei consiglieri delle Camere di commercio è effettuata secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell’industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l’economia della circoscrizione medesima. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori economici della circoscrizione territoriale. Tale circostanza risulta strategica per favorire lo svolgimento di attività di sensibilizzazione, coinvolgimento e ingaggio delle imprese afferenti al settore turistico, in vista della loro partecipazione al Tourism Digital Hub e alle piattaforme di Unioncamere;
 - nello specifico, rappresenta interesse comune delle parti consolidare i rapporti con gli operatori in ambito del settore turistico; in particolare, lato Ministero del turismo, sarà possibile coinvolgere sulla piattaforma TDH gli operatori a partire dai dati certificati forniti dal Registro Imprese, grazie anche alla capillarità territoriale delle Camere di Commercio, mentre lato Unioncamere, sarà possibile accrescere il patrimonio informativo arricchendo le basi dati con le informazioni raccolte dagli operatori stessi.

Tutto ciò visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Accordo di collaborazione si intende per:

- a) Amministrazione centrale titolare di intervento: Ministero del turismo;
- b) Intervento: intervento indicato come Missione M1, Componente C3, Investimento 4.1 “Hub del turismo digitale”;

Ministero del Turismo

- c) Soggetto attuatore dell'Investimento 4.1: Segretariato Generale del Ministero del Turismo;
- d) Soggetto realizzatore coinvolto nella realizzazione dell'Investimento 4.1 e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile: Unioncamere;
- e) le Parti: Segretariato Generale del Ministero del Turismo e Unioncamere;
- f) Piano operativo (di seguito anche Allegato tecnico): riporta la descrizione delle responsabilità e delle tempistiche rispetto alle attività oggetto del presente Accordo in funzione della realizzazione dell'Investimento 4.1.

Art. 2

(Premesse e allegati)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamate.
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo l'allegato Piano operativo, che si intende integralmente richiamato, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle Parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei citati Regolamenti UE, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 3

(Interesse pubblico comune alle Parti)

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione di attività volte al coinvolgimento degli operatori del settore turistico sulla piattaforma del TDH e sulle piattaforme di Unioncamere.
2. Nello specifico, le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire indirizzi, metodologie e strumenti funzionali alla implementazione di azioni di coinvolgimento degli operatori con informazioni, anche qualitative, riguardanti da un lato le imprese del settore turistico che contribuiscono alla costruzione dell'offerta turistica, e, dall'altro lato, le attività che caratterizzano i diversi territori e le destinazioni turistiche italiane, come ad esempio, gli eventi, le fiere, le sagre e/o altri attrattori ambientali, storici e culturali (cfr. Allegato tecnico).

Art. 4

(Oggetto dell'Accordo)

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti nella realizzazione di una collaborazione, più specificatamente descritta nel Piano Operativo allegato, volta al coinvolgimento degli operatori del settore turistico nell'ambito degli obiettivi previsti dal PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 4.1.

Art. 5

(Termini di attuazione, durata dell'Accordo e referenti)

1. Il presente Accordo ha durata fino al 30 giugno 2026, alla cui scadenza le attività descritte nel Piano operativo allegato dovranno essere completate.
2. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le Parti individuano un referente per la gestione e per il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo.
3. I referenti designati dalle Parti sono:
 - per il Segretariato Generale, la Dott.ssa Paola Cianfriglia;
 - per Unioncamere, il Dott. Amedeo Del Principe.
4. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'altra parte.

Art.6

(Compiti in capo al Soggetto attuatore)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto attuatore si obbliga a:
 - a) assicurare che le attività poste in essere da Unioncamere siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR;
 - b) assicurare il coordinamento delle attività di gestione, monitorare lo stato di attuazione, nonché curare la rendicontazione e il controllo complessivo dell'Investimento;
 - c) effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare (Ufficio I Segretariato) di Intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
 - d) presidiare in modo continuativo l'avanzamento degli interventi e dei relativi *output*, vigilando costantemente su ritardi e criticità attuative, ponendo in essere le eventuali azioni correttive e assicurando la regolarità e tempestività dell'esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione degli interventi;
 - e) facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione responsabile, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori pubblici delle azioni;
 - f) verificare che Unioncamere svolga una costante e completa attività di rilevazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale connessi al conseguimento di milestone e target di

Ministero del Turismo

- pertinenza degli interventi finanziati, in base alle indicazioni fornite dall'Ispettorato Generale per il PNRR;
- g) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo del sistema ReGIS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e connessi al conseguimento degli obiettivi dell'intervento in relazione a milestone e target della misura, in modo da garantire al Soggetto attuatore l'inserimento nel sistema informativo stesso;
 - h) vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
 - i) adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241;
 - j) garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
 - k) vigilare sull'applicazione dei principi trasversali e in particolare sul principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del tagging clima e digitale;
 - l) vigilare, qualora pertinenti, sull'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - m) vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2020/2021;
 - n) fornire tempestivamente ad Unioncamere le informazioni necessarie e pertinenti all'esecuzione dei compiti assegnati;
 - o) garantire l'ottimale e tempestivo supporto ad Unioncamere per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l'adozione di tutti gli atti ritenuti necessari e rientranti nelle materie di propria competenza;
 - p) elaborare le informazioni fornite da Unioncamere ai fini della presentazione all'Unità di Missione del Ministero del Turismo delle relazioni di attuazione periodiche e finali;
 - q) collaborare alla risoluzione di eventuali problematiche o difficoltà attuative segnalate da Unioncamere.

Art. 7

(Compiti in capo ad Unioncamere)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, Unioncamere si obbliga a:
 - a) garantire il tempestivo avvio e la realizzazione delle attività indicate nel Piano Operativo;
 - b) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera significativa sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione responsabile sugli interventi effettuati;
 - c) rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, indicando il CUP dell'Investimento 4.1 su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione della linea d'intervento;

Ministero del Turismo

- d) assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 legge 3 agosto 2016, n. 136 e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR, adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative alle attività oggetto del presente Accordo, per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) effettuare i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese prima della loro rendicontazione al Soggetto attuatore, attraverso la compilazione di apposite liste di controllo riferite alla gestione amministrativo-contabile;
- f) presentare al Soggetto attuatore la rendicontazione della spesa, nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 10, nonché di output connessi al raggiungimento di milestone e target;
- g) adottare misure adeguate e volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- h) comunicare al Soggetto attuatore le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle Finanze;
- i) porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati e conseguire milestone e target previsti al fine di evitare il disimpegno delle risorse da parte della Commissione;
- j) garantire la reperibilità della documentazione utile all'alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria;
- k) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE)2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dall'Amministrazione responsabile degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- l) garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento, l'applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DSNH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del tagging clima e digitale;
- m) garantire, qualora pertinenti, l'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- n) conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n.108, secondo

Ministero del Turismo

- quanto previsto al successivo art. 8, comma 4, e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit, inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente, comprensiva di indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
- o) provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento di milestone e target, ivi inclusa quella a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente in base alla Misura, fornire indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
 - p) fornire su richiesta del Soggetto attuatore ogni informazione utile per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione;
 - q) facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione responsabile, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori pubblici delle azioni;
 - r) fornire la necessaria collaborazione, al Ministero del turismo in quanto Amministrazione titolare, e all'Unità di Audit per il PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente, nonché ai controlli e agli audit effettuati dal Ispettorato Generale per il PNRR, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
 - s) garantire e periodicamente aggiornare la definizione e orientamento di quanto realizzato secondo quanto definito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e s.m.i. e dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 71 dello stesso decreto.
 - t) collaborare all'adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto dalla normativa vigente a carico del Soggetto attuatore, per tutta la durata del presente Accordo;
 - u) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Soggetto attuatore sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto di ciascuna attività prevista dal presente Accordo e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041.

Art. 8

(Obblighi e responsabilità delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, in conformità al Piano operativo, con le scadenze previste, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Ministero del Turismo

2. Le Parti sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di spettanza e della loro conformità al Piano operativo, ciascuna per quanto di propria competenza e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.

3. Le Parti si obbligano a eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto degli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo adottato dall'Amministrazione titolare di interventi PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti alla realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR;

4. Le Parti garantiscono la conservazione e la messa a disposizione degli organismi nazionali ed europei preposti ai controlli della documentazione di cui al Regolamento (UE) 241/2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della Pubblica Amministrazione.

5. Le Parti facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dall'Ispettorato Generale per il PNRR e dall'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione delle attività oggetto del presente Accordo, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa nazionale ed europea applicabile.

6. Le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

7. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi nonché in materia di trasparenza, secondo i regolamenti e le misure adottate da ciascuna Parte.

8. Le Parti si impegnano, durante l'esecuzione del presente Accordo, all'osservanza della normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo sono svolte nell'ambito dell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

9. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente Accordo. A tal fine, le Parti convengono che il rispetto della tempistica per l'attuazione dell'Intervento costituisce elemento prioritario ed essenziale.

10. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a) fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell'Intervento;
- c) eseguire le attività di monitoraggio utili a procedere alla verifica del programma dell'Intervento secondo la governance delle attività oggetto del presente Accordo così come descritta negli allegati;

- d) attivare, nell'ambito delle rispettive competenze, tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione dell'Intervento.

Art. 9

(Oneri finanziari e procedura di rimborso a Unioncamere)

1. Le Parti concordano che, per la realizzazione delle attività oggetto del Piano operativo allegato al presente Accordo, è previsto un importo massimo complessivo di euro 3.545.104,00 € che il Segretariato Generale trasferirà ad Unioncamere a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute. Sono compresi e confluiranno nelle spese analiticamente documentate con la rendicontazione finanziaria, tutti gli oneri, comprensivi quelli fiscali (IVA etc.), per acquisto di beni e servizi da fornitori esterni, inclusi quelli connessi al supporto tecnico delle società in house dell'Unioncamere, necessari allo svolgimento delle attività previste dal progetto e nei limiti dell'esecuzione di questo.
2. Sono esclusi i costi relativi al personale dell'Unioncamere e delle Camere di commercio che non confluiranno nelle spese rendicontate ai fini del rimborso da parte del Segretariato Generale.
3. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute.
4. Successivamente alla registrazione del presente Accordo da parte degli organi di Controllo, il Soggetto attuatore, su richiesta di Unioncamere, rende disponibile a quest'ultimo una quota di anticipazione pari ad un massimo del 10% dell'importo complessivo di cui al comma 1. Le successive richieste di trasferimento delle risorse a titolo di rimborso potranno essere inoltrate da Unioncamere a seguito della trasmissione di una nota di debito/richiesta, di una relazione sulle attività e della documentazione giustificativa della spesa, che il Soggetto attuatore inserirà nel sistema informativo di cui al successivo articolo 10, comma 1, al fine di attestare lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi output previsti da Piano Operativo. Il Soggetto attuatore, verificata la corretta documentazione, dopo l'inserimento nel citato sistema informativo, trasferisce le risorse ad Unioncamere, nei limiti delle disponibilità di cassa dell'Amministrazione centrale titolare di interventi.
5. L'ammontare complessivo dei trasferimenti dal Soggetto attuatore ad Unioncamere non supera il 90% dell'importo riconosciuto ad Unioncamere di cui al comma 1 del presente articolo. La quota a saldo, pari al 10% dell'importo riconosciuto, sarà trasferita sulla base della presentazione da parte di Unioncamere della richiesta attestante la conclusione delle attività, nonché il raggiungimento dei relativi output previsti da Piano Operativo, in coerenza con le risultanze del citato sistema informativo.

Art. 10

(Monitoraggio e rendicontazione della spesa e di milestone e target)

Ministero del Turismo

1. Unioncamere, secondo le indicazioni fornite dal Soggetto attuatore, si impegna a collaborare alle attività di monitoraggio al fine di garantire la coerenza rispetto al sistema informativo ReGiS messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze - o su altra piattaforma informatica per la quale sia garantita la piena interoperabilità con il sistema ReGiS - fornendo eventuale documentazione che concorra all'attestazione del conseguimento di milestone e target ed ogni altro documento richiesto a tal fine e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna attività, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche indicate dal Ministero dell'economia e delle Finanze.
2. Unioncamere, pertanto, dovrà inoltrare almeno bimestralmente, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa-contabile ordinaria sul 100% delle spese, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

Art. 11 (Variazioni del Piano operativo)

1. Le variazioni al Piano attività allegato al presente Accordo dovranno essere concordate tra le Parti.
2. Il Soggetto attuatore si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività non concordate.
3. Il Soggetto attuatore si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al Piano operativo che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, previa consultazione con Unioncamere.
4. Eventuali richieste di modifica al Piano operativo dovranno:
 - non comportare una modifica sostanziale in relazione alla tipologia/natura delle attività oggetto del presente Accordo;
 - non riguardare le previsioni inerenti a target e milestone;
 - garantire il rispetto di finalità, obiettivi, risultati attesi valutati in sede di ammissione al finanziamento;
 - essere conformi alla normativa di riferimento.

Art. 12 (Riduzione o revoca delle risorse)

1. L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target dell'intervento oggetto del presente Accordo, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del Reg.(UE) 2021/241, ovvero al mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni

Ministero del Turismo

finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati, comporta la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui all'art. 8 comma 1, fino all'eventuale totale revoca del contributo stesso, come stabilito dall'art. 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

2. Al fine di evitare la revoca, anche parziale del contributo, nel caso in cui sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione degli interventi oggetto del presente Accordo, in ossequio al principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, Unioncamere si impegna a comunicare tempestivamente al Soggetto attuatore tali problematiche.

3. Qualora dalle verifiche del Soggetto attuatore risulti che Unioncamere è in ritardo sulle tempistiche previste nel Piano operativo, il Soggetto attuatore, per il tramite dei referenti, comunica il ritardo ad Unioncamere che, entro dieci (10) giorni espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare il ritardo accumulato. Le Parti si impegnano a concordare un Piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti e a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale piano.

4. Nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini fissati dal Piano operativo e/o di mancato rispetto dei Piani di rientro di cui al comma 3 del presente articolo, il Soggetto attuatore potrà revocare il contributo ad Unioncamere.

5. Il Soggetto attuatore adotta tutte le iniziative volte ad assicurare il raggiungimento di target e milestone stabiliti nel PNRR; laddove comunque essi non vengano raggiunti per cause non imputabili ad Unioncamere, la copertura finanziaria degli importi percepiti o da percepire per l'attività realizzata e rendicontata è stabilita dall'Amministrazione responsabile in raccordo con l'Ispettorato Generale per il PNRR sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR.

6. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore di Unioncamere, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

Art. 13

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo

Ministero del Turismo

rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Le Parti si impegnano a concordare le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

4. Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito GDPR) nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

5. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo. Tali dati saranno trattati dalle Parti mediante sistemi cartacei e/o automatizzati ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

6. I dati personali il cui trattamento sarà eventualmente necessario per l'attuazione del presente Accordo saranno trattati dalle Parti nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 e in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento medesimo, nonché del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in qualità di titolari autonomi.

Art. 14 (Affidamenti a fornitori)

1. Per lo svolgimento delle attività previste, Unioncamere, oltre ad avvalersi del sistema camerale italiano e delle società in-house di sistema, può incaricare propri fornitori, del cui operato è responsabile in via esclusiva, garantendo, nelle relative procedure di affidamento, l'osservanza delle norme nazionali e europee in materia di appalti pubblici e di ogni altra normativa o regolamentazione prescrittiva pertinente.

Art. 15 (durata ed efficacia)

1. Il presente Accordo è efficace dalla data di ricezione da parte del Segretariato Generale del Ministero del turismo della comunicazione di avvenuta ammissione al visto ed alla conseguente registrazione della Determina di approvazione dell'Accordo medesimo da parte dei competenti organi di controllo, fino al 30 giugno 2026;

Ministero del Turismo

2. Il Segretariato Generale del Ministero del turismo ed Unioncamere concordano l'anticipata attivazione dell'Accordo, successivamente alla sua sottoscrizione, nei limiti e con le modalità consentite dalla vigente normativa.

Art. 16
(Risoluzione di controversie)

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 17
(Risoluzione per inadempimento)

1. Il Soggetto attuatore potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora Unioncamere non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte dello stesso Soggetto attuatore degli obblighi imposti dalla normativa europea.

Art. 18
(Diritto di recesso)

1. Le Parti potranno recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo nei confronti della controparte qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Art. 19
(Comunicazioni e scambio di informazioni)

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita delle attività oggetto presente Accordo, tutte le comunicazioni con l'Amministrazione centrale titolare di interventi devono avvenire per il tramite del domicilio digitale delle Parti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:

- Accordo, obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale certificata (PEC) del documento firmato digitalmente da entrambe le Parti

Ministero del Turismo

- comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, invio a mezzo posta elettronica istituzionale certificata (PEC) con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
- comunicazioni ordinarie, invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Art. 20
(Disposizioni Finali)

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice civile;
2. Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale), nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241;
3. Il presente Accordo si compone di 20 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

Per il Soggetto attuatore
Il Segretario Generale del Ministero del Turismo

Dott.ssa Barbara Casagrande

Per Unioncamere
Il Segretario Generale

Dott. Giuseppe Tripoli